


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 6 Marzo 2009 N. 4**

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). pag. 190

LEGGE REGIONALE 6 Marzo 2009 N. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento. pag. 194

REGOLAMENTO REGIONALE 13 Marzo 2009 N. 3

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). pag. 204

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2009 N. 4

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente:

“a)eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2009, N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri V. Nesci, L. Casté e G. Conti in data 10 novembre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 143;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 11 novembre 2005;
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 3 novembre 2008;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2009;
- e) la legge regionale entra in vigore il 2 aprile 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere V. Nesci)

con la presente proposta di legge, ora sottoposta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria ha inteso orientare, tramite una modifica apportata ad una vigente normativa di settore, la propria azione politica in un contesto di tradizione culturale coerente con le proprie radici democratiche e di integrazione e rapporto con i popoli della terra, sempre più volto all'affermazione dei principi fondamentali sanciti dal dettato costituzionale, dalle norme statutarie e dall'applicazione delle disposizioni di leggi nazionali e trattati comunitari, specificatamente in materia di tutela dei diritti dei cittadini immigrati.

Partendo dal testo originario dell'iniziativa legislativa, recante nell'ambito di una politica urbanistica di salvaguardia una dichiarazione di inidoneità del proprio territorio alla collocazione dei Centri di permanenza temporanea, ora CIE (Centri di identificazione ed espulsione), quali strutture istituite con atto dell'Esecutivo nazionale e dislocate a livello territoriale, aventi funzione di trattenimento degli stranieri in attesa di provvedimenti di identificazione o di espulsione, si è avviato, in sede di III Commissione, un articolato dibattito dal quale sono emerse differenti e, talora contrastanti, posizioni da parte delle forze politiche presenti in ordine all'adozione di tale normativa che sembrava, sotto il profilo della legittimità costituzionale, invadere la sfera di competenza legislativa statale, in quanto la materia trattata afferiva la legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione agli aspetti dell'immigrazione e della tutela dell'ordine pubblico e sicurezza. E', comunque, da considerare che le eventuali posizioni contrastanti sono emerse nell'ambito di un dibattito condotto a livello squisitamente politico, per cui non è possibile sintetizzarle nel contenuto di questa relazione.

Nel prosieguo della discussione, considerato altresì che la Regione Liguria aveva già disciplinato, con propria legge regionale (l.r. 7/2007), l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, procedendo in regime di legislazione concorrente, è stata espressa la volontà da parte della competente Commissione di trasformare il testo di legge presentato in una proposta di modifica alla sopracitata normativa regionale, inserendo una norma di principio nel capo delle finalità, più precisamente modificando la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1. Il contenuto della proposta, come riformulata, ribadisce, nella sostanza, l'eliminazione di ogni forma di razzismo o di discriminazione, che si realizza anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattenimento e identificazione personale di cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica.

La ratio della proposta, nel testo approvato dalla Commissione, insiste, quindi, nel voler confermare un principio fondamentale, tramite la previsione di una norma che è volta all'eliminazione di ogni forma di razzismo o di discriminazione, in perfetta coerenza con le scelte già operate dall'Assemblea legislativa in sede di approvazione di atti di controllo in materia e in sinergia con le determinazioni già scaturite dagli accordi sottoscritti tra Regioni, che prevedevano la non realizzazione di altri CPT sul territorio nazionale.

Credo, pertanto, che, a differenza di quanto emerso nel dibattito, non siano riscontrabili elementi di illegittimità tali da indurre il Governo a proporre ricorso alla Corte Costituzionale, poiché la norma introdotta con la proposta di legge è marcata espressione di un principio fondamentale, già sancito sia dalla Costituzione, sia dallo Statuto della Regione Liguria.

In conclusione auspico che la proposta di legge in esame possa ricevere un ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, divenendo in tempi brevi una legge regionale che consenta alla Regione Liguria di farsi promotrice nei confronti delle altre Regioni italiane per l'adozione di analoghe iniziative e, successivamente, di poter coordinare interventi a livello interregionale volti a produrre, anche alla luce delle disposizioni normative in divenire e delle pronunce giurisdizionali, significative modifiche o innovazioni alla legislazione nazionale in materia.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Esprimiamo parere contrario alla PDL n° 143 in quanto riteniamo, innanzitutto, che l'individuazione delle eventuali aree destinate ad allocare CPT rientra nella legislazione esclusiva dello Stato, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi immigratori, sia quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico.

Si ritiene, inoltre, che le Regioni, e quindi la Regione Liguria, non possono esimersi dall'operare in base alle direttive previste dallo Stato e dall'attuale governo.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)

Anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario alla proposta di legge, poiché, al di là dell'impostazione

chiaramente ideologica che non condividiamo, riteniamo che il testo in esame si ponga in contrasto con la normativa nazionale.

Il parere portato nella competente Commissione consiliare dagli Uffici regionali interessati, infatti, sottolinea chiaramente che la materia è di competenza esclusiva dello Stato, sia come immigrazione che come tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Riteniamo inoltre che la Giunta Regionale, che non si è opposta a questo provvedimento, avrebbe potuto promuovere iniziative compatibili con l'impianto normativo nazionale e contribuire a trovare soluzioni praticabili.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)

La proposta di Legge 143 è palesemente incostituzionale dal momento che la materia, oggetto della stessa, afferisce la legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione, sia per quanto riguarda l'immigrazione sia per la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza.

Solo un maldestro tentativo di aggirare le condizioni di sostanziale illegittimità del provvedimento può far modificare l'Art. 1 della L.R. 7/2007 dal momento che non esiste alcuna correlazione tra una norma di principio volta ad eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione e l'indisponibilità ad avere sul proprio territorio regionale strutture come i C.I.E. previste dalla legge.

Il pregiudizio ideologico dei presentatori porta non soltanto alla violazione delle prerogative costituzionali e delle leggi e delle normative vigenti in materia di immigrazione ma non corrisponde nella maniera più assoluta alle aspettative della stragrande maggioranza dei cittadini liguri che chiedono sicurezza ed un maggior contrasto della immigrazione clandestina che genera abbondantemente delinquenza e criminalità.

All'ottobre scorso risulterebbero sbarcati in Italia nel corso del 2008 –quale effetto della politica lassista e cedevole in materia di immigrazione da parte del precedente Governo di centro-sinistra- ben 27.417 clandestini e cioè oltre 10.000 immigrati irregolari in più rispetto allo stesso periodo del 2007 (più 63% !!!).

Per fronteggiare una emergenza clandestini così inquietante il Governo in carica ha adottato un "pacchetto sicurezza" che prevede tutta una serie di misure tra cui la realizzazione di C.I.E. nelle dieci Regioni che ne sono sprovviste, tra cui la Liguria, onde velocizzare l'identificazione e l'allontanamento dal territorio nazionale degli immigrati clandestini.

Sia la Legge 6 marzo 1998 nr. 40 e cioè –la cosiddetta "Turco-Napolitano"- che la successiva Legge 189 - la cosiddetta "Bossi-Fini"- hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una nuova disciplina in materia di immigrazione che prevede, tra l'altro, l'istituzione dei Centri di Temporanea Permanenza (C.P.T.) in oggi denominati Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) la cui gestione viene affidata ad Enti ed Organizzazioni con comprovate esperienze nel settore solidaristico ed assistenziale a cominciare dalla Croce Rossa Italiana.

La realizzazione di una siffatta struttura risulterebbe particolarmente utile in Liguria in quanto consentirebbe il perseguimento di migliori standard di sicurezza con un notevole risparmio di pubblico denaro ed eliminando la distrazione di agenti delle Forze dell'Ordine dalle ordinarie attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione della criminalità al fine dell'accompagnamento degli stranieri presso strutture site in altre Regioni.

Secondo dati ministeriali nel corso del 2003 i reati commessi da extracomunitari sull'intero territorio nazionale ammontavano a 189.424 di cui ben il 78,3% commesso da immigrati clandestini.

Questa percentuale raggiunge i livelli massimi in Liguria con l'86,3% !!!.

A Genova, nel corso degli anni 2002 e 2003 sono stati accompagnati alla frontiera ed ai Centri di Permanenza Temporanea ben 2739 stranieri destinatari di provvedimento di definitivo allontanamento per lo più di reati contro il patrimonio ovvero connessi al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione.

Per tali operazioni furono complessivamente impiegati 1522 operatori delle Forze dell'Ordine con una spesa totale a carico dei contribuenti liguri di ben 1 milione 900 mila euro.

Secondo dati provenienti dalle Forze dell'Ordine il 60% dei reati in Liguria viene compiuto da immigrati clandestini ed analoga è la proporzione per i detenuti nelle carceri della nostra Regione.

Alle fumisterie ideologiche dei presentatori di questo provvedimento opponiamo dati statistici obiettivi che dovrebbero indurre chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica in tutt'altra direzione soprattutto se si ha concretamente a cuore il diritto alla sicurezza dei nostri concittadini.

Si fa, infine, osservare come il documento contro la realizzazione dei C.P.T., sottoscritto a Bari nel 2005

anche dalla Regione Liguria insieme con le altre Regioni governate dal centro-sinistra, venne pubblicamente sconfessato da autorevoli esponenti del centro-sinistra nazionale come l'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l'allora Segretario Generale dei D.S. Piero Fassino, l'ex Presidente della Camera Luciano Violante, e l'ex Ministro degli Affari Sociali Livia Turco giudicando sbagliata ed irresponsabile la chiusura di queste strutture in quanto, oltre al resto, sono una condizione indispensabile per far parte della libera circolazione di Schengen e quindi dell'Unione Europea.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)

Il fenomeno immigratorio è un fatto ormai ineludibile il cui controllo giuridico, sociale e politico coinvolge tutti i paesi dell'Unione Europea e la questione dell'immigrazione, comportando seri e complessi problemi di inserimento e di adattamento socio politici, richiede un'analisi libera da implicazioni ideologiche.

Se non è possibile quantificare con esattezza la popolazione che entra e permane nel nostro paese secondo le norme esplicitamente previste dall'ordinamento è possibile però avere indicazioni di massima, per altro preoccupanti, sulle persone che tentano di entrare e soggiornare clandestinamente nella nostra Regione.

Le cronache quotidiane registrano da tempo un crescendo di episodi che gli esperti definiscono di micro-criminalità; se prima si parlava di emergenze oggi si può parlare di quotidianità considerata la drammatica regolarità giornaliera con cui vengono commessi i cosiddetti piccoli reati.

Negli ultimi vent'anni è cresciuto sensibilmente il contributo fornito dagli stranieri alla diffusione di alcuni reati, in particolare quelli contro la proprietà, ovvero furti e rapine, quelli violenti e quelli connessi ai mercati illeciti della droga e della prostituzione.

Come emerge dal rapporto presentato il 20 giugno 2007 dall'allora Ministro dell'Interno Giuliano Amato i dati sul numero di persone coinvolte distinte tra italiani e stranieri evidenziano che mentre nel decennio 1986//1996 le percentuali degli italiani (82,7%) erano nettamente superiori a quelle degli stranieri (17,3%) nel decennio 1996/2006 la percentuale di italiani (70,8%) è diminuita ed è aumentata quella degli stranieri (29,2%).

E' importante ancora sottolineare che la maggior parte dei reati viene commessa da soggetti presenti clandestinamente nel nostro paese.

Dato il quadro della situazione, riteniamo che la presente Pdl non solo sia infondata ma addirittura si ponga in contrasto con la normativa nazionale, come emerge chiaramente anche dagli approfondimenti svolti dal Funzionario competente in sede di esame in III Commissione. Infatti dal parere allegato alla Pdl dagli Uffici regionali competenti si evince chiaramente che la materia afferisce la legislazione esclusiva dello Stato sia per quanto riguarda l'immigrazione sia per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Riteniamo altresì grave che non sia stato seguito il suggerimento espresso nel parere in questione, che indicava la possibilità che la Regione potesse impegnarsi a livello politico tramite l'adozione di atti quali ordini del giorno o proposte di risoluzione alla Giunta.

Pertanto anticipiamo fin d'ora il voto contrario di Forza Italia.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

La presente proposta di legge ci vede contrari e fortemente critici.

Poiché il fenomeno immigratorio è una realtà con cui tutti i paesi dell'unione europea devono confrontarsi, e poiché il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della microcriminalità ad essa conseguente è altresì un dato di fatto, con cui i cittadini italiani devono fare i conti quotidianamente, non si può fondatamente ritenere di non prendere misure a contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, volendosi sottrarre ad azioni che lo Stato prevede.

La nostra contrarietà al testo in esame deriva, inoltre, dalle perplessità in merito alla fondatezza e alla incostituzionalità della norma in oggetto, poiché, a mente del parere espresso dagli Uffici regionali competenti, la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato, sia sotto il profilo dell'immigrazione che sotto quello dell'ordine pubblico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 è pubblicata nel B.U.

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2009 N. 5

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Obiettivi della legge)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e l'ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, azioni di:
 - a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione dell'esposizione della popolazione alle fibre di amianto;
 - b) prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto;
 - c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate da amianto;
 - d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti ad amianto.

Articolo 2 (Funzioni regionali)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), adottato con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:
 - a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto;
 - b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;
 - c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;
 - d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria);
 - e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto;
 - f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto, gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.
2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono, altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi prodotti dall'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l'utilizzo dei dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi Maligni (REMM), che opera al suo interno.

Articolo 3 (Commissione Regionale Amianto)

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l'Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica l'istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
 - b) monitora le patologie asbesto correlate;
 - c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto;
 - d) valuta e propone progetti di ricerca;
 - e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle patologie dell'asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
 - f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

Articolo 4 (Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
2. La Commissione è composta da:
 - a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate alla esposizione all'amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con comprovata esperienza in medicina legale;
 - b) un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle Aziende sanitarie locali;
 - c) un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell'Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro, anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
 - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL);
 - e) un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell'amianto;
 - f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
 - g) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
 - h) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
 - i) il Responsabile della Struttura che attua l'applicazione del Piano regionale di cui all'articolo 2;
 - j) un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche funzioni di Segretario.
3. I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

Articolo 5 (Conferenza Regionale Amianto)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Regionale sull'Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all'articolo 3 con funzioni propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
 - a) stato di applicazione della vigente legislazione;
 - b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
 - c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla Commissione, di cui all'articolo 3, alle Aziende sanitarie locali, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.

Articolo 6 (Azioni di informazione)

1. La Regione promuove ed attiva, di concerto con Province, Comuni, Comunità montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle problematiche amianto ed alle azioni di censimento, mappatura e bonifica.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione di cui all'articolo 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei lavoratori esposti all'amianto, ulteriori azioni di informazione sulle patologie dell'amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
3. In analogia con le azioni di sensibilizzazione individuate ai commi 1 e 2, l'Assessorato alla Salute collabora all'informazione pubblica circa le procedure e le modalità di svolgimento delle azioni di bonifica dalla presenza di amianto.

TITOLO II AZIONI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Articolo 7 (Interventi di bonifica finanziabili)

1. Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo compatto che friabile:
 - a) lastre, pannelli e tegole utilizzate per la copertura di tetti o prospetti di edifici o per la costruzione di pareti divisorie, per condotte per acquedotto, rete nera, canne fumarie o di esalazione, serbatoi per acqua potabile, componenti connessi all'installazione ed all'utilizzo dei manufatti medesimi;
 - b) impasti di resine sintetiche contenenti amianto con impiego prevalente nella realizzazione di piastrelle per pavimentazione;
 - c) componenti di apparecchiature di utilizzo civile o industriale nell'ambito pubblico;
 - d) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti.

Articolo 8 (Soggetti beneficiari del contributo regionale)

1. La Regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi:
 - a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;
 - b) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.
2. Gli interventi di bonifica, di cui all'articolo 7 e quelli relativi allo smaltimento e alla rimozione dell'amianto, sono compiuti dalle imprese di cui all'articolo 12, comma 4, della l. 257/1992 utilizzando personale in possesso dei titoli di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della stessa legge.

Articolo 9 (Modalità di concessione dei contributi)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 8, che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le modalità definite, con proprio provvedimento, dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria che ha validità annuale, distinta:
 - a) per tipologia di soggetto ammissibile a contributo;
 - b) per tipologia di intervento di bonifica.
3. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera a), è predisposta dalla Giunta regionale sulla base delle priorità individuate con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera b), tiene principalmente conto:
 - a) degli elementi informativi indicati nella notifica della presenza di manufatti contenenti amianto prodotta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- b) dell'entità del materiale smaltito in relazione alle quantità totali presenti sul territorio del Comune nel quale insiste la struttura da bonificare.
5. Le domande che non possono essere soddisfatte per mancanza di fondi o rinuncia del richiedente per giustificato motivo sono, a richiesta dei soggetti interessati, mantenute valide per l'anno successivo e considerate come nuove domande.

Articolo 10 (Entità dei contributi)

1. Il 70 per cento dell'importo globale dello stanziamento regionale annuale è riservato al finanziamento dei progetti presentati per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), così ripartito:
 - a) interventi di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, numeri 1), 2) e 3): 15 per cento ciascuno;
 - b) interventi di cui alla tabella A, numero 4): 25 per cento.
2. In riferimento agli interventi di cui alla Tabella A, numeri 1) e 3), il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile riferita ad ogni intervento che viene proposto; il contributo attribuibile per ogni singolo intervento non può comunque superare gli importi massimi fissati dalla Tabella B, allegata alla presente legge.
3. I criteri per la definizione della spesa ammissibile sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il contributo per l'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è erogato nella misura fissa di euro 2000,00 per la dimostrata effettuazione dell'informazione.

Articolo 11 (Discariche per lo smaltimento dell'amianto)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'individuazione di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

TITOLO III PRESENZA DI AMIANTO NATURALE

Articolo 12 (Attività estrattiva delle pietre verdi)

1. E' vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C di cui all'allegato I della deliberazione del Consiglio regionale 105/1996, qualora il volume di materiale caratterizzato da un rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall'ARPAL, ecceda all'1 per cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.
2. Nelle cave, di cui al comma 1, sono adottate le necessarie azioni di messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 13 (Gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in attuazione del disposto dell'allegato II della DCR 105/1996 in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale in presenza dei litotipi di cui ai gruppi A, B e C dell'allegato 1 del Piano di cui all'articolo 2 e dei depositi naturali da essi derivati.
2. La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a costruire che viene rilasciato o nella dichiarazione d'inizio attività.
3. Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, deve essere immediatamente avvisata l'Azienda sanitaria locale competente per territorio che prescrive le misure che devono essere adottate per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventua-

le rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la sospensione dei lavori.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui all'allegato II della DCR 105/1996 o delle eventuali indicazioni inserite nella revisione del Piano di cui all'articolo 2, gli Enti competenti possono chiedere all'Azienda sanitaria locale l'emissione di ordinanza di sospensione immediata dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del trasgressore ed il vincolo a porre in sicurezza il sito.

TITOLO IV SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 14 (Prevenzione e sorveglianza sanitaria)

1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell'Università degli Studi di Genova ed in relazione alle risultanze espresse dalla Commissione regionale di cui all'articolo 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro.
2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali predispongono e attuano attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 3, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati a livello di Distretto in collaborazione con i medici di medicina generale.
4. Presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda sanitaria locale deve essere predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio territorio.
5. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento.
6. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto iscritti nel registro di cui all'articolo 15.
7. Ai lavoratori ex esposti è in ogni caso assicurata la diagnostica e la specialistica più avanzata e gratuita.
8. Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.
9. L'attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 4 ha inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15 (Registri regionali delle esposizioni)

1. La Giunta regionale stipula specifiche convenzioni per l'ampliamento delle indagini anche ad altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto autorizzando, altresì, la classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto e la classificazione dei siti di particolare rilevanza per la presenza di amianto ed iscrivendo in apposito registro i lavoratori esposti ad amianto nelle lavorazioni di cava o di frantumazione della roccia.
2. La Giunta regionale affida all'IST, quale soggetto titolare della funzione di tenuta dei registri, l'incarico di effettuare una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.
3. I registri sono aggiornati con cadenza annuale.
4. L'IST, nello svolgimento dell'incarico di cui al comma 2, si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Articolo 16 (Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate)

1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute dalle

persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all'accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della Giunta regionale.
3. Le domande per l'accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all'Azienda sanitaria locale, presso la sede del Distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
4. Le Aziende sanitarie locali provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.
5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta. La Giunta regionale rimborsa annualmente alle Aziende sanitarie locali le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della l. 257/1992.

Articolo 17 (Finanziamento della ricerca)

1. La Regione, nell'ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di Ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. La domanda per la concessione del contributo, di cui al comma 2, è presentata al competente Dipartimento dell'Assessorato alla Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dal programma annuale di attività e dal relativo preventivo di spesa.

Articolo 18 (Sportelli di assistenza ad esposti ed ex esposti)

1. La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno "Sportello Amianto" tramite l'Azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il Comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant'altro utile ai fini dell'informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 14.

Articolo 19 (Catasto delle aree a rischio amianto)

1. E' istituito presso il Dipartimento competente della Giunta regionale il Catasto delle aree a rischio amianto.

Articolo 20 (Pianificazione territoriale comunale)

1. I Comuni, nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) di cui all'articolo 38 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, le

Province e la Regione, nel formulare il parere previsto dall'articolo 39 della sopracitata l.r. 36/1997, valutano l'eventuale presenza di conformazioni geologiche che denotano la presenza di amianto e che possono comportare un rischio per la salute e l'ambiente.

2. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 36/1997, provvede altresì a mantenere aggiornato il censimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 21 (Vigilanza)

1. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina le attività e i soggetti di vigilanza secondo le norme regionali e statali vigenti in materia.

Articolo 22 (Sanzioni)

1. In caso di inadempienza totale o parziale, rilevata dalle Aziende sanitarie locali, da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per la produzione di autonotifica incompleta nella segnalazione di parti visibili di prodotti o materiali contenenti amianto, viene formulata la prescrizione di integrazione della comunicazione da produrre entro trenta giorni dalla data della contestazione di accertamento ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28, se trattasi di materiale a matrice friabile, e di euro 258,23, se trattasi di materiale a matrice compatta;
 - b) per l'errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile comunque indicati nell'autonotifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica modificata entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46;
 - c) per l'omessa autonotifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 5.164,57, se trattasi di materiale a matrice friabile, e da euro 516,46 a euro 1.032,91, se trattasi di materiale a matrice compatta;
 - d) per inesattezze formali contenute nelle schede di autonotifica viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica corretta entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione della diffida amministrativa.
2. Alla mancata presentazione del rapporto di aggiornamento periodico relativo alla presenza di manufatti contenenti amianto da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene applicata la sanzione prevista al comma 1, lettera a).
3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1, si applica l'articolo 650 del Codice Penale.
4. Avverso l'applicazione delle sanzioni erogate è ammesso ricorso al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura o l'impianto.
5. Chi detiene materiali o manufatti contenenti amianto non notificati, qualora provveda in modo volontario entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla notifica secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), beneficia dell'applicazione di una penalità fissata in euro 129,11, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice compatta, ed euro 387,34, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice friabile. L'ammontare delle penalità deve essere corrisposto all'atto della regolarizzazione della comunicazione, versando tale importo a favore della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
6. L'applicazione e la esazione delle sanzioni e delle penalità pecuniarie avviene ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).
7. Le azioni di rimozione, confinamento ed incapsulamento che vengono compiute sui materiali e manufatti o impianti che contengono amianto e non rispettano il disposto del Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

8. Le attività di cava e di trattamento del materiale estratto, eseguite in difformità alle indicazioni di cui agli articoli 12 e 13, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.
9. Nel caso di estrazione di materiali di cava contenenti amianto, attuata senza osservare gli obblighi previsti dall'allegato II della DCR 105/1996 e dai successivi aggiornamenti del Piano di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato.
10. Alla terza irrogazione di sanzioni in base al comma 9, la Regione effettua la relativa segnalazione al competente Ministero per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, della l. 257/1992.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 23 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - prelevamento di quota di euro 50.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - iscrizione di euro 50.000,00 all'U.P.B. 9.109 "Servizi di Igiene e Veterinaria".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, si provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento".

Articolo 24 (Norma transitoria)

1. I modelli per le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.
2. In sede di prima applicazione la Commissione di cui all'articolo 3 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

TABELLA A (Articolo 10)
(Classificazione degli interventi)

- 1) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso sino a kg. 1000.
- 2) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso compreso tra i kg. 1001 ed i kg. 4500.
- 3) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso oltre i kg. 4500.
- 4) Rimozione di materiali in matrice friabile senza alcun limite di quantità o tipologia.

TABELLA B (Articolo 10)
(Importo massimo dei contributi erogabili per tipologie di intervento)

- Euro 1.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 1).
- Euro 2.500,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 2).
- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 3).
- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 4).

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
6 MARZO 2009 N. 5

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge n. 137 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valeria Cavallo, Nicolò Alonzo, Ubaldo Benvenuti, Luigi Cola, Rosa Maria D'Acqui, Paolo Perfigli, Giacomo Ronzitti, Fulvio Vassallo e Moreno Veschi in data 27 marzo 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 317;*
- b) *il Consigliere Moreno Veschi ha chiesto la riassunzione della proposta di legge ai sensi dell'articolo 99, comma 1 del Regolamento interno da parte del Consiglio regionale dove ha acquisito il n. 137/317;*
- c) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Regolamento interno in data 7 novembre 2005;*
- d) *la proposta di legge n. 138 è stata presentata su iniziativa del Consigliere Franco Amoretti, in data 16 aprile 2003 dove ha acquisito il n. 320;*
- e) *il Consigliere Luigi Morgillo ha chiesto la riassunzione della proposta di legge ai sensi dell'articolo 99, primo comma del Regolamento interno da parte del Consiglio regionale dove ha acquisito il n. 138/320;*
- f) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Regolamento interno in data 7 novembre 2005;*
- g) *La proposta di legge n. 157 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Tirreno Bianchi e Lorenzo Castè in data 25 gennaio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 157;*
- h) *è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla III Commissione ai sensi dell'art. 84, comma 1 del Regolamento interno in data 25 gennaio 2006;*
- i) *La proposta di legge n. 181 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Vincenzo Nesci e Giacomo Conti in data 20 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 181;*
- j) *è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, alla III Commissione ai sensi dell'art. 84, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 20 aprile 2006;*
- k) *giusta decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2007 le pdl nn. 137/317, 138/320, 157 e 181 sono state riassegnate alle Commissioni III Evi congiunte ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno, restando ferme l'assegnazione delle pdl 137/317, 138/320 e 181 alla II*

- Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno;*
- l) le Commissioni III e VI hanno elaborato in seduta congiunta il testo unificato delle proposte nn. 137, 138, 157 e 181 in data 16 febbraio 2009;*
 - m) la II Commissione ha espresso parere favorevole con un emendamento alla norma finanziaria del testo unificato in data 19 febbraio 2009;*
 - n) il testo unificato è stato esaminato e approvato con emendamenti a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2009;*
 - o) la legge regionale entra in vigore il 2 aprile 2009.*

2. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere V. Nesci)

con il presente testo di legge la Regione Liguria intende, in analogia a quanto già approvato in altre Regioni italiane, affrontare le problematiche relative alla presenza dell'amianto, fattore di rischio e mortalità conseguente in primis all'esposizione dei lavoratori all'amianto stesso, promuovendo al riguardo azioni di sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto, sostegno alle persone affette da malattia causata da amianto o ricollegabile ad esso, vigilanza e sorveglianza in ambito sanitario.

Da un breve excursus in materia si rileva che la Liguria, insieme al Friuli Venezia Giulia, detiene il primato della mortalità causata da esposizione all'amianto. A esserne colpiti sono specialmente gli operai dei cantieri navali, coloro che hanno lavorato nelle industrie estrattive, negli insediamenti industriali e tutta la popolazione che ha subito una esposizione passiva.

Pertanto, il presente testo normativo interviene al fine di promuovere la sorveglianza, l'osservazione, la prevenzione di ogni malattia derivante dalla presenza di amianto, dei materiali che lo contengono e di ogni possibile esposizione agli stessi.

Riepilogando il percorso procedurale che ha portato all'approvazione del Testo Unificato, si evidenzia che la legge è frutto di iniziative legislative presentate a livello consiliare, alcune delle quali risalenti alla passata legislatura e riassunte nell'attuale. Le proposte di legge, pertanto, sono state assegnate all'esame congiunto delle Commissioni III e VI, competenti in materia, che hanno stabilito, quale modalità di lavoro, di procedere, innanzitutto, alla effettuazione di un programma di audizioni con i soggetti istituzionali e di categoria interessati, al fine di ricevere contributi e osservazioni a supporto dell'esame in sede referente, e successivamente, alla costituzione di una Commissione ristretta incaricata dell'esame preliminare delle iniziative legislative e della redazione di un testo unificato, raccogliendo spunti da ciascun progetto.

La trattazione della proposta di testo unificato, rassegnata dalla Commissione ristretta all'attenzione delle Commissioni permanenti, ha richiesto, data la complessità della materia, termini temporali abbastanza lunghi e costante ricorso allo svolgimento di ulteriori approfondimenti e precisazioni.

Nel merito, si evidenziano i contenuti dei singoli articoli:

- gli articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi della legge e le competenze regionali per la revisione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, in attuazione della legge nazionale 257/1992;*
 - gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione e le modalità di composizione della Commissione regionale amianto mentre all'articolo 5 è prevista l'indizione della Conferenza regionale sull'amianto;*
 - l'articolo 6 indica le azioni di informazione per la popolazione o categorie di persone, relative alle problematiche amianto e le azioni di censimento, mappatura e bonifica;*
 - gli articoli da 7 a 11 (Titolo II) prevedono gli interventi di bonifica finanziabili, i soggetti beneficiari dei contributi, l'entità e le modalità di concessione degli stessi, provvedendo all'individuazione dei siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto successivamente all'entrata in vigore della legge;*
 - gli articoli 12 e 13 disciplinano l'attività estrattiva nelle cave di pietre verdi e relativi divieti;*
 - gli articoli del Titolo IV riguardano la prevenzione e l'attuazione dei programmi di sorveglianza sanitaria, l'affidamento dell'incarico di effettuare la stima dei tumori asbesto correlati, l'aggiornamento dei registri e il collegamento di raccolta dati nazionali in capo all'IST di Genova, gli interventi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie, sociosanitarie e per la tutela legale, assegnando stanziamenti alle Aziende sanitarie operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca in materia di prevenzione;*
 - il Titolo V contiene la norma finanziaria e una disposizione sulla previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei casi di inosservanza delle normative nazionali e regionali in materia.*
- Auspicio, infine, che il presente testo di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dei*

Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea regionale, apprezzando lo sforzo collaborativo e l'impegno già dimostrato in sede di esame istruttorio della legge, allo scopo di dotare, in tempi brevi, la Regione Liguria di una normativa di attuazione del monitoraggio, della programmazione degli interventi di bonifica e della sorveglianza sanitaria, nell'ottica di ricerca delle convergenze operative con gli altri soggetti istituzionali e sociali.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere P. Oliva)

Anticipiamo fin da ora il nostro voto contrario al presente testo di legge, non condividendone né il contenuto né le modalità di estensione.

Infatti, il presente Testo Unico nasce da 4 proposte di legge tra loro antitetiche nelle finalità perseguite: una prevede la bonifica, e i conseguenti interventi, sia per il pubblico che per il privato, un'altra li prevede esclusivamente per il settore pubblico, una terza tutela gli ex esposti e un'altra ancora si occupa di disciplina e coltivazione di cave e torbiere.

E' evidente, dunque, la mancanza di linee o di denominatori comuni che possano concretamente fondare un testo di legge unificato.

E, in effetti, il testo che viene portato in Aula, non è un testo unificato ma privilegia in via pressoché esclusiva gli interventi di bonifica nel settore pubblico.

Da qui, non possiamo che dedurre che la maggioranza condivide il seguente asserto: il settore privato non è inquinante o, comunque, non danneggia la salute, come dire che l'amianto privato non è pericoloso, lo è solo quello pubblico.

Infine, notiamo che la norma finanziaria, di cui all'art. 23, prevede uno stanziamento di soli 50.000 euro. Inutile sottolineare che i fondi sono assolutamente irrisori. Ciò che porterà a far sì che la legge in questione a restare lettera morta.

Concludendo, non possiamo che confermare il nostro voto negativo.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 27 marzo 1992, n. 257 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;*
- *La deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 è pubblicata nel B.U. 5 febbraio 1997 n. 6;*
- *La legge regionale 28 marzo 1989, n. 7 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 1989, n. 5.*

Nota all'articolo 17

- *Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è pubblicato nella G.U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O..*

Nota all'articolo 20

- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.*

Note all'articolo 22

- *La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18;*
- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
- *La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185.*

REGOLAMENTO REGIONALE 13 MARZO 2009 N. 3

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'articolo 121 della Costituzione;
- Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;
- Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 4 marzo 2009;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 13 marzo 2009

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari), disciplina le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui al Titolo III, capo II, articolo 22 della citata legge.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
 - a) per "Legge" la l.r. 2/2008;
 - b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione del presente regolamento, possono individuare, nell'ambito del regolamento edilizio, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;
 - c) per "strutture esistenti" le strutture ricettive di affittacamere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ad una certa data con riferimento a quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Regolamento;
 - d) per "immobili soggetti ai vincoli storico culturali" sono da intendersi quelli soggetti ai vincoli previsti dalla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

TITOLO II

AFFITTACAMERE

Articolo 3 (Caratteristiche delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Gli affittacamere sono pubblici esercizi e in quanto tali devono garantire un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.
2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva di affittacamere

destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o due locali tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno.

3. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera.

Articolo 4 (Calcolo delle superfici)

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse quali corridoi o disimpegni - purché non delimitati da serramenti - nella misura massima di 2 metri quadrati per le camere a due letti e 1,5 metri quadrati per quelle ad un letto. Per corridoi si intendono gli spazi aventi una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari.
2. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

Articolo 5 (Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Le camere devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti negli affittacamere classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Negli affittacamere classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti sono ridotte rispettivamente a 8 e a 12 metri quadrati.
4. Per le strutture di cui al comma 3, classificate ai sensi dell'articolo 11 al primo livello, le superfici delle camere a uno o due letti sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati.
5. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle camere è consentita, a richiesta, l'aggiunta temporanea fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti dei bambini di età inferiore a 12 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti e non possono essere del tipo a scomparsa.
6. Le superfici di cui al presente articolo si applicano anche alle camere costituenti le unità bicamere di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
7. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati ai titolari o ad altro ospite. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

Articolo 6 (Altezza e volumi)

1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive di affittacamere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali di uso comune, ridotto a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni, per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni.
2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna dei vani abitabili è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti.

3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
4. Le dimensioni delle altezze delle unità abitative degli affittacamere e di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridotte sino a metri 2,40 a condizione che il volume minimo delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 5 e 6.
5. I locali degli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere detta destinazione anche se le altezze utili interne risultano inferiori a quelle previste dal presente articolo, purché risultino in possesso della prescritta abitabilità o agibilità e a condizione che il volume minimo delle camere sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 5 e 6.
6. Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso – è fissata in metri 2,30 per le camere e i locali di uso comune, riducibili a metri 2,10 per i locali accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,50 per le camere o i locali di uso comune e metri 1,30 per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta può essere ridotta a metri 2,10 per le camere e i locali di uso comune ed a metri 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. L'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,30 per le camere e i locali di uso comune ed a metri 1,10 per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo.

Articolo 7 (Soppalchi)

1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative di cui all'articolo 3, comma 3 dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima nelle zone inferiori e superiori non inferiore a metri 2,20;
 - b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;
 - c) le zone di soppalco aperte sul locale sottostante devono essere dotate di ringhiere o parapetti di sicurezza.
2. La superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.

Articolo 8 (Caratteristiche dei servizi igienici)

1. I locali bagno annessi alle unità abitative ed i bagni di uso comune a servizio delle stesse devono essere dotati di: lavabo, wc, bidet e vasca o doccia dotata di box o di adeguata protezione. I locali bagno delle unità abitative possono essere suddivisi in più locali, in ogni caso wc e bidet devono essere nello stesso locale.
2. I locali bagno privati e quelli ad uso comune a servizio delle unità abitative possono essere dotati di locale antibagno e, qualora non dotati di areazione naturale, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
3. Le superfici dei bagni privati e di quelli ad uso comune non possono essere inferiori rispettivamente a 2,0 e a 3,0 metri quadrati.
4. In caso di affittacamere già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il rispetto delle dimensioni di cui al comma 3 è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di una ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia). In tali servizi igienici, in presenza di superfici ridotte, il requisito della presenza del bidet, per le strut-

ture classificate ad un livello non superiore a due “soli” è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali “doccetta flessibile a parete” o accessori combinati “WC-Bidet”.

5. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con piastrelle o altri materiali idonei.

Articolo 9 (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere nel regolamento edilizio, per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico normative in deroga ai requisiti igienico sanitari di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, nonché agli ulteriori requisiti igienico sanitari contenuti nella tabella “AFF” allegata al presente Regolamento, qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dal presente regolamento.
2. Tali provvedimenti sono approvati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I Comuni trasmettono copia del provvedimento alla Regione e alla Provincia territorialmente competente entro 10 giorni dall'approvazione dello stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che i Comuni abbiano approvato le deroghe, le Province procedono all'attribuzione della classificazione sulla base dei requisiti igienico sanitari di cui al presente regolamento.
4. I Comuni nei quali non siano presenti esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono procedere all'approvazione della normativa di cui al comma 1, mediante variante del regolamento edilizio, successivamente al termine di cui al comma 2.

TITOLO III CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI AFFITTACAMERE

Articolo 10 (Comunicazioni tra Enti)

1. Le Province e i Comuni nell'ambito dell'adempimento delle proprie competenze sono tenute a fornirsi, anche mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale, reciproche e tempestive comunicazioni in relazione ai provvedimenti amministrativi dagli stessi adottati.

Articolo 11 (Classificazione)

1. Le strutture ricettive di affittacamere ai sensi dell'articolo 48, comma 3 della Legge sono classificate in tre livelli mediante l'utilizzo del simbolo del “sole”, da uno a tre;
2. I “soli” sono assegnati in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nella tabella “AFF” allegata al presente regolamento contenente, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive di affittacamere;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 53 della Legge e all'articolo 16 del presente regolamento.
3. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o la revoca sono comunicati dalla Provincia al Comune in cui è ubicata la struttura entro 15 giorni per gli adempimenti di cui agli articoli 57 e 58 della Legge.

Articolo 12 (Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione, il titolare della struttura ricettiva di affittacamere è tenuto a presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle

caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 1, è corredata da un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è altresì corredata dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.
5. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 6 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
6. Le Province entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 provvedono, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva di affittacamere. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
7. Le Province ad avvenuta comunicazione del Comune circa l'avvio dell'attività delle strutture di affittacamere oggetto di precedente classificazione provvedono a rendere pubblici i relativi dati per le iniziative di promozione istituzionale tramite il sistema informativo turistico regionale.

Articolo 13 (Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del titolare dell'attività ricettiva di affittacamere, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione dei requisiti su apposito modello precompilato dalla Provincia sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente con le seguenti procedure:
 - a) nel caso in cui vi siano modifiche da apportare, ulteriori rispetto a quelle della titolarità, le stesse dovranno essere evidenziate sul modello e la Provincia provvederà alla variazione della classificazione ai sensi dell'articolo 14. Successivamente il titolare è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, la dichiarazione di inizio attività al Comune territorialmente competente;
 - b) nel caso in cui il titolare intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione procede alla sottoscrizione di apposito modello e contestualmente alla presentazione, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, della dichiarazione di inizio attività al Comune territorialmente competente. La Provincia provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione.

Articolo 14 (Variazione della classificazione e aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere classificate ai sensi degli articoli 12, 22 e 23 comunicano, ai sensi dell'articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. Ai fini della verifica della corretta implementazione del sistema informativo turistico regionale le Province, entro il 30 agosto di ogni anno, inviano ai titolari delle strutture ricettive di affittacamere copia precompilata della dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature, riportante altresì l'indicazione dei prezzi minimi e massimi applicati.
3. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere entro il 1° ottobre provvedono a restituire la dichiarazione dei requisiti di cui al comma 2 indicando le eventuali difformità o variazioni dei dati contenuti.

4. Le Province nel caso di modifiche che comportano la variazione del livello di classificazione o del numero delle unità abitative e relativi posti letto, provvedono, entro sessanta giorni, mediante atto amministrativo, a seguito di eventuale sopralluogo, all'attribuzione della nuova classificazione e all'aggiornamento del sistema informativo turistico regionale.
5. Nel caso di modifiche diverse da quelle di cui al comma 4, le Province provvedono, entro trenta giorni, ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.
6. Le Province, a seguito delle modifiche apportate, inviano ai titolari copia vidimata della classificazione attribuita.

Articolo 15 (Sopralluoghi)

1. Le Province procedono, entro ventiquattro mesi dall'attribuzione della classificazione ai sensi degli articoli 12, 22 e 23, alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite tramite sopralluoghi. Al termine delle procedure le Province procedono alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione.
2. Le Province effettuate le procedure di cui al comma 1 verificano, ogni trentasei mesi, tramite sopralluoghi, i requisiti posseduti dalle strutture ricettive.
3. Le Province ed i Comuni, per quanto di rispettiva competenza effettuano sopralluoghi, ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, volti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 16 (Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale sentito lo specifico Comitato tecnico di cui all'articolo 54 della Legge e all'articolo 47 del regolamento 30 gennaio 2009, n. 2 ((Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) approva l'elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive di affittacamere di cui all'articolo 53 della Legge.

Articolo 17 (Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) copia protocollata della denuncia di inizio attività presentata al Comune di appartenenza o, per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La copia della denuncia deve recare il timbro del protocollo apposto da Comune;
 - b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Provincia;
 - c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Provincia;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 26, comma 12.
2. Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente i dati desunti dal modello di classificazione relativi a :
 - a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
 - b) il numero dell'unità abitativa;
 - c) il numero dei letti autorizzati;
 - d) i prezzi giornalieri dell'unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della eventuale pensione completa.

Articolo 18 (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive di affittacamere)

1. La denominazione della struttura ricettiva di affittacamere non deve essere tale da ingenerare confu-

sione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune, fatti salvi i casi di appartenenza a medesime catene, marchi o gruppi.

2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive di affittacamere allegano alla domanda di rilascio o revisione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso della Provincia. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Provincia.
3. Il segno distintivo deve essere esposto, a seguito dell'attribuzione della classificazione definitiva, all'esterno della struttura ricettiva di affittacamere in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.

Articolo 19 (Dichiarazione di inizio attività)

1. Per l'esercizio dell'attività di affittacamere si applica la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i..
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, anche mediante autocertificazioni ove previste dalla normativa vigente, dalla documentazione comprovante il possesso:
 - a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con esclusione delle ditte individuali, per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività, e delle attività gestite con carattere occasionale o saltuario;
 - c) del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;
 - d) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'articolo 42 della Legge.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere corredata da un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo.
5. Il Comune deve comunicare alla Provincia la denuncia di inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni.

Articolo 20 (Norma transitoria per l' autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture di affittacamere esistenti)

1. I Comuni, per gli affittacamere esistenti, a seguito della classificazione ai sensi dell'articolo 22 e 23 provvedono ai sensi dell'articolo 72, comma 2 della Legge, ad integrare le autorizzazioni all'esercizio dell'attività con gli estremi della classificazione stessa.
2. I Comuni, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, provvedono altresì a verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).

Articolo 21 (Norma transitoria per la classificazione temporanea delle strutture esistenti)

1. Per ottenere la classificazione temporanea, i titolari delle strutture ricettive esistenti sono tenuti a dichiarare, alla Provincia territorialmente competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune ter-

ritorialmente competente, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e il mantenimento delle caratteristiche e delle attrezzature che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
3. L'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, costituisce classificazione temporanea al livello più basso, ai sensi dell'articolo 72 della Legge, nonché titolo per la presentazione di istanze di incentivazione ai sensi della l. 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (p.m.i.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

Articolo 22

(Norma transitoria per la classificazione definitiva delle strutture esistenti)

1. Le Province, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a seguito dell'attribuzione della classificazione temporanea, inviano ai titolari delle strutture ricettive di affittacamere classificate la dichiarazione definitiva dei requisiti, recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva di affittacamere utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Provincia ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo.
3. La dichiarazione è altresì corredata dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso in capo al titolare dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva.
4. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 5 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
5. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 provvedono, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione definitiva ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura di affittacamere. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 23

(Norma transitoria per la classificazione definitiva delle strutture esistenti ai sensi dell'articolo 72 della Legge)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4, i titolari delle strutture ricettive di affittacamere ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 72 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alle allegate tabelle "AFF", si impegnano ad adeguarsi.
2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dell'articolo 22, e dal modello di cui al comma 1 del presente articolo, provvedono, mediante atto amministrativo, a classificare la struttura al livello più basso e ad inviare copia vidimata della stessa al titolare dell'affittacamere. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
3. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere di cui al comma 1 comunicano l'avvenuto adeguamento dei servizi, dotazioni e accessori entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'allegata tabelle "AFF".

4. A seguito dell'avvenuto adeguamento le Province provvedono mediante atto amministrativo a classificare la struttura al livello corrispondente ai requisiti posseduti e ad effettuare gli aggiornamenti utilizzando il sistema informativo turistico regionale.
5. In caso di mancato adeguamento provvedono, mediante atto amministrativo, alla revoca della classificazione.
6. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi dell'articolo 21.

TITOLO IV

DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 24

(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercizi di affittacamere che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati. La notifica o denuncia di inizio attività di cui al citato regolamento CE 852/2004 è effettuata dai titolari utilizzando lo specifico modello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 15 dicembre 2006.
2. Gli esercizi di affittacamere che forniscono il servizio di prima colazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti (ex art.32 DPR 26.3.1980 n.327), non sono assoggettati alle disposizioni di cui al regolamento CE 852/2004.

Articolo 25

(Uso della cucina da parte degli ospiti)

1. Le cucine degli affittacamere possono essere concesse in uso agli ospiti per la conservazione e il consumo dei propri alimenti e delle bevande. In tali casi non è previsto l'assoggettamento alle disposizioni di cui al regolamento CE 852/2004.
2. I titolari sono responsabili della manutenzione e del controllo delle attrezzature e dei locali utilizzati ai fini di cui al comma 1.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI AFFITTACAMERE

Articolo 26

(Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Ai sensi dell'articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive di affittacamere comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all'eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province provvedono successivamente ad inviare alle strutture ricettive di affittacamere la tabella delle tariffe vidimata.
3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'applicazione dei prezzi indicati nell'ultima regolare comunicazione.
5. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere che intendono variare i prezzi dal 1° giugno al 31 dicembre dell'anno in corso, sono tenuti a presentare alla Provincia territorialmente competente, entro il 1° marzo, la tabella dei prezzi con l'indicazione delle variazioni.

6. Il prezzo di "pensione completa", tutto incluso, si intende praticato per giorno e per persona ed è comprensivo di pernottamento, prima colazione, seconda colazione e pasto serale (nei limiti del menù del giorno previsto per i pensionanti). Le bevande sono sempre escluse. Per l'occupazione di una camera singola potrà essere richiesto un supplemento sul prezzo di pensione completa e mezza pensione.
7. Il prezzo di pensione di regola decorre dalla seconda colazione del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del mattino del giorno di partenza. La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore antimeridiane del giorno di partenza del cliente. Per gli eventuali pasti eccedenti un giorno intero di "pensione completa" si applicano le relative tariffe contenute nella tabella dei prezzi.
8. Nel trattamento di pensione per i pasti consumati fuori dall'esercizio di affittacamere i titolari, a richiesta, forniscono, in sostituzione del pasto, il cestino da viaggio senza supplemento di prezzo. I pasti fuori dai locali a tale uso destinati e fuori dagli orari fissati danno luogo ad un supplemento di prezzo. Il titolare si riserva la facoltà di non fornire i pasti fuori dagli orari stabiliti.
9. I titolari delle strutture ricettive di affittacamere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
 - a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
 - b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
10. Per le strutture ricettive di affittacamere è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.
11. I prezzi sono comprensivi di riscaldamento, condizionamento ove presente, degli accessori delle camere e dell'IVA, nonché dell'uso dei servizi comuni salvo quanto dichiarato ai sensi del comma 12.
12. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

Articolo 27

(Periodi di apertura degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale)

1. I periodi di apertura delle strutture di affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale con carattere occasionale e saltuario possono essere frazionati in più periodi di cui quattro di durata non inferiore a quindici giorni e gli altri di durata non inferiore a trenta giorni.

Articolo 28

(Comunicazione dei periodi di apertura)

1. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 26 i titolari degli esercizi di affittacamere comunicano il periodo o i periodi di apertura relativi all'anno successivo.
2. I periodi denunciati ai sensi del presente articolo possono essere variati previa comunicazione alla Provincia e al Comune territorialmente competenti.

TITOLO VI

DICHIARAZIONE DI URGENZA

Articolo 29

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dato a Genova, addì 13 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO "AFF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "AFFITTACAMERE"			
	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica (numero di "soli")		
		(1)	(2)	(3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 8/24			X
1.01.2	assicurato 4/24		X	
1.01.3	consegna chiavi ai clienti	X		
1.02	Servizio custodia valori			
1.02.1	in cassette di sicurezza singole nelle camere			X
1.03	Trasporto interno dei bagagli			
1.03.1	assicurato a cura del personale al momento dell'arrivo			X
1.04	Servizio di prima colazione			
1.04.1	in sale/aree comuni (4)			X
1.05	Frigobar nelle camere			X
1.06	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.06.1	dal gestore la lingua inglese.			X
1.07	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta cliente per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.07.1	3 volte alla settimana			X
1.07.2	2 volte alla settimana		X	
1.07.3	1 volta alla settimana	X		
1.08	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta cliente per salvaguardare l'ambiente)			
1.08.1	tutti i giorni			X
1.08.2	3 volte alla settimana		X	
1.08.3	2 volte alla settimana	X		
1.09	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente			
1.09.1	ogni giorno			X
1.09.2	3 volte alla settimana		X	
1.09.3	2 volte alla settimana	X		
1.09.4	Occorrente per piccole pulizie a disposizione della clientela	X	X	X

	Descrizione dei requisiti	Livelli di Classifica (numero di "soli")		
		(1)	(2)	(3)
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere			
	Per le nuove strutture			
2.01.1	almeno il 80 %			X
2.01.2	almeno il 60 % (6)		X	
2.01.3	almeno il 40 % (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60 %			X
2.01.5	almeno il 40 % (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi)			
2.02.1	uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo			X
2.02.2	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo		X	
2.02.3	uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo (7)	X		
2.03	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni (8)			
2.03.1	In tutto l'esercizio (9)	X	X	X
2.04	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.04.1	in tutto l'esercizio (9)	X	X	X
2.05	Ascensore per i clienti (10)			
2.05.1	Per i locali oltre i primi due piani			X
2.06	Dotazioni delle camere			
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino, sgabello per bagagli (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) (9) (11)	X	X	X
2.06.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.06.1)			X
2.06.3	specchio con presa corrente in camere non dotate di bagno (9)	X	X	X
2.07	Accessori nelle camere			
2.07.1	documentazione sull'affittacamere, sulla località e necessario per scrivere			X
2.07.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno (12)	X	X	X
2.08	Accessori nei bagni privati			
2.08.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.08.2	bagno schiuma - shampoo - riserva sapone		X	X
2.08.3	telo da bagno (per persona) (12)	X	X	X
2.08.4	asciugamano e salvietta (per persona) (12)	X	X	X
2.08.5	cestino rifiuti - sacchetti igienici - sgabello (12)	X	X	X
2.08.6	carta igienica e riserva (12)	X	X	X

2.08.7	asciugacapelli			X
2.09	Accessori nei bagni comuni (12)			
2.09.1	Carta igienica con riserva	X	X	X
2.09.2	Sapone	X	X	X
2.09.3	Salviette o altro sistema alternativo	X	X	X
2.09.4	Cestino per rifiuti	X	X	X
2.09.5	Asciugacapelli	X	X	X
2.10	Televisione			
2.10.1	TV color in tutte le camere		X	X
2.11	Conessioni informatiche			
2.11.1	indirizzo di posta elettronica (13)	X	X	X
2.12	Linee telefoniche esterne (12) (14)			
2.12.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza (12)	X	X	X
2.13	Servizio fax		X	X

3	Dotazioni e servizi complementari	
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	7
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	4
		PUNTI
3.01	Mobile bar posto in area comune;	0,5
3.02	Connessione internet nelle camere;	1
3.03	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere;	1
3.04	Sala di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;	2
3.05	Piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);	3
3.06	Vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	1
3.07	Sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;	2
3.08	Giardino / roof garden;	1
3.09	Terrazze elioterapiche;	1
3.10	Balconi ad uso comune;	0,5
3.11	In presenza di posti auto in almeno il 70 % delle camere (15);	5
3.12	In presenza di posti auto in almeno il 40 % delle camere (15);	3
3.13	Poltrone in almeno il 60% delle camere;	1,5
3.14	Angolo the/caffè;	1
3.15	Aria condizionata nel 100% delle camere;	3
3.16	Aria condizionata nei locali comuni;	1
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;	3
3.18	Telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;	1
3.19	Internet point a disposizione della clientela;	1
3.20	Servizio di ristorazione;	3
3.21	Servizio di prima colazione;	1,5
3.22	Servizio prima colazione in camera a richiesta;	0,5
3.23	Cassaforte nella struttura;	0,5
3.24	Lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese;	1
3.25	Cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;	1,5
3.26	Pulizia camere tutti i giorni (se non già requisito obbligato);	1,5
3.27	Localizzazione in edificio indipendente;	3
3.28	Camere dotate di balconi e terrazzi;	1
3.29	Affaccio diretto sul mare;	1

Note:

- (1) obbligatori per il livello 1 sole.
- (2) obbligatori per il livello 2 soli.
- (3) obbligatori per il livello 3 soli.
- (4) Sono ammesse deroghe nei casi di comprovata impossibilità a reperire aree da destinare a tale scopo.
- (5) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (6) Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
- (7) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 24 mesi da tale data.
- (8) L'impianto di allarme deve garantire che il segnale raggiunga il gestore indipendentemente dalla presenza dello stesso nell'affittacamere.
- (9) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 9 mesi da tale data.
- (10) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (11) Nelle strutture classificate al terzo livello la sostituzione dei letti aggiuntivi non rimovibili e non a scomparsa deve essere effettuata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 6 mesi da tale data.
- (13) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale requisito deve essere adeguato entro 3 mesi da tale data.
- (14) Negli affittacamere non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
- (15) Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo a fronte di dichiarazione del Comune.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
